



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO VIBO VALENTIA MARINA
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Ordinanza N. 05/2006

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina,

- Visti** il Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare SOLAS 74/88, ed il Codice ISPS (International Ship and Port Facility Code) ed il Regolamento (CE) N. 725/04 in data 31.03.2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- Visto** il D.M. 18.06.2004, con cui il Corpo delle Capitanerie di Porto è individuato quale struttura responsabile per la Security nei trasporti marittimi;
- Visto** il dp. prot. n. 82/47122/II in data 30.07.2004 con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in qualità di Autorità Nazionale per la "Maritime Security", ha, tra gli altri, stabilito i criteri e le modalità di accesso alle "Port Facilities" ed a bordo delle navi presso le stesse ormeggiate;
- Visto** il "Piano di Sicurezza dell'impianto portuale" (Port Facility Security Plan) afferente il Porto di Vibo Valentia Marina, reso esecutivo in forza del Decreto n.127/2004 emanato dalla scrivente il 29/06/2004;
- Considerata** l'esigenza di attuare le misure del suddetto Piano di Sicurezza a tutela del trasporto marittimo e dell'impianto portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali;
- Viste** le proprie ordinanze nr. 43/2004 in data 23/11/2004 e nr.38/2005 in data 17/08/2005, entrambe afferenti il "Codice internazionale per la security delle navi e delle installazioni portuali (I.S.P.S. Code). Scheda informativa della nave da presentare prima dell'arrivo – procedure da adottare nell'interfaccia nave/porto nel caso la nave o la port facility non rispondano ai requisiti richiesti dal capitolo XI-2 della Solas '74 come emendata e dal Codice ISPS";

- Vista** la propria ordinanza nr. 43/99 in data 18/12/99, disciplinante "l'accesso, il transito, la circolazione e la sosta dei veicoli e dei pedoni nel Porto di Vibo Valentia Marina";
- Considerata** la necessità di aggiornare ed integrare la disciplina contenuta nella citata ordinanza, a seguito degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale in materia di security, al fine di migliorare gli standard di sicurezza e la relativa attività di controllo delle aree portuali;
- Ritenuto** necessario emanare ulteriori disposizioni di dettaglio, allo scopo di disciplinare l'azione dei vari soggetti interessati al fine di consentire una giusta implementazione del sistema di "security" di questo impianto portuale;
- Visti** gli articoli 17, 30, 68, 81, 82, 179, 183, 185 e 1174 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e gli articoli 59, 499 e 524 Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione – Parte Marittima (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- Visti** gli atti d'ufficio.

RENDE NOTO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza in premessa citato, è individuata all'interno del Porto di Vibo Valentia Marina un'area ad accesso ristretto (di seguito definita anche "Port Facility"), già denominata banchina "Bengasi" ed individuata nello stralcio planimetrico in allegato alla presente per costituirne parte integrante, il cui impiego da parte delle navi e l'accesso da parte di persone e veicoli è di seguito disciplinato.

ORDINA

CAPO 1°

DISCIPLINA DELL'INGRESSO E DELLA VIGILANZA NELL'AREA AD ACCESSO RISTRETTO

Art. 1 – Disposizioni particolari

Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:

- a) ai mezzi ed al personale dell'Autorità marittima e delle Forze di Polizia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- b) ai mezzi ed al personale delle Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici che necessitino di accedere all'area ad accesso ristretto ed a

bordo delle navi in presenza di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni.

I predetti soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto in qualsiasi momento per le finalità descritte.

L'Autorità Marittima, nel caso di eventuali situazioni di emergenza di qualsivoglia natura e di volta in volta valutate, potrà in qualsiasi momento disporre la sospensione in tutto o in parte dell'efficacia delle disposizioni promananti dal presente provvedimento.

Art. 2 – Persone e mezzi autorizzati ad accedere nell'area

Le persone elencate di seguito nel presente articolo, al momento dell'accesso sulla Port Facility, verranno muniti di apposito "pass", rilasciato dal personale preposto al controllo del varco d'accesso.

Fatti salvi i casi di cui al precedente articolo, nell'area ad accesso ristretto individuata nel preambolo della presente ordinanza possono accedere, per esigenze strettamente discendenti dall'esercizio della propria attività lavorativa, esclusivamente le persone rientranti nelle sotto elencate categorie, purché muniti di idoneo titolo, da esibirsi unitamente ad un documento di identità ad ogni richiesta del personale preposto al controllo del varco ed alla vigilanza nell'area ad accesso ristretto:

- a) Gli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del Cap. XI-2 della SOLAS '74, muniti del documento di identificazione prescritto dal D.M. in data 19.12.2003.
- b) Il personale dipendente delle società terminaliste operanti all'interno della Port Facility, per lo svolgimento delle proprie attività, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento. I veicoli di servizio appartenenti alle suddette organizzazioni, muniti dei previsti contrassegni, potranno circolare e sostare nell'area ad accesso ristretto in ragione del servizio cui sono adibiti. I veicoli privati appartenenti a tali soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto, se muniti dell'apposito permesso di accesso nell'area portuale di cui all'ordinanza n.43/99 citata in preambolo, concesso da questa Autorità Marittima.
- c) Il personale dei servizi tecnico nautici appartenenti alla Corporazione dei Piloti, alla società di rimorchio ed alla cooperativa ormeggiatori e battellieri, il personale dipendente dell'agenzia marittima raccomandataria, per lo svolgimento delle proprie attività, previa

esibizione di apposito documento di riconoscimento. I veicoli di servizio appartenenti alle suddette organizzazioni, muniti dei previsti contrassegni, potranno circolare e sostare nell'area ad accesso ristretto in ragione del servizio cui sono adibiti. I veicoli privati appartenenti a tali soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto, se muniti dell'apposito permesso di accesso nell'area portuale di cui all'ordinanza n.43/99 citata in preambolo, concesso da questa Autorità Marittima.

- d) Il personale della società legittimata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti di bordo, in base all'approvato "Piano di Raccolta e di Gestione Rifiuti", vigente in questo porto ed approvato ai sensi del D.Lvo 24 giugno 2003 n.182, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento. I veicoli di servizio appartenenti alla suddetta società, muniti dei previsti contrassegni, potranno circolare e sostare nell'area ad accesso ristretto in ragione del servizio cui sono adibiti. I veicoli privati appartenenti a tali soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto, se muniti dell'apposito permesso di accesso nell'area portuale di cui all'ordinanza n.43/99 citata in preambolo, concesso da questa Autorità Marittima.
- e) Tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico commerciali della nave. I veicoli privati appartenenti a tali soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto, se muniti dell'apposito permesso di accesso nell'area portuale di cui all'ordinanza n.43/99 citata in preambolo, concesso da questa Autorità Marittima.
- f) Tutte le persone impiegate per lo svolgimento di operazioni portuali e di attività di alaggio e varo, purché in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima e di idoneo documento di riconoscimento. I veicoli privati appartenenti a tali soggetti potranno accedere nell'area ad accesso ristretto, se muniti dell'apposito permesso di accesso nell'area portuale di cui all'ordinanza n.43/99 citata in preambolo, concesso da questa Autorità Marittima.
- g) I marittimi imbarcati sulle navi in sosta, purché muniti di un documento di identità e compresi nella lista equipaggio, fornita dalla Compagnia di Navigazione o dall'Agente Marittimo Raccomandatario al PFSO. Sarà cura di quest'ultimo fornire tali elenchi al personale addetto al varco di sicurezza ubicato all'ingresso dell'area ad accesso ristretto, attraverso il quale dovrà avvenire il transito dei marittimi imbarcati.
- h) Tutte le persone che intendono accedere nell'area portuale in questione e gli eventuali visitatori, che hanno la necessità di recarsi presso ditte

terminaliste che svolgono la propria attività in tale ambito, dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Gli stessi dovranno depositare il predetto documento al varco d'accesso consegnandolo al personale preposto al controllo, il quale provvederà alla custodia ed alla riconsegna al legittimo proprietario al momento dell'uscita dall'area ad accesso ristretto.

Tutti i veicoli regolarmente autorizzati ad accedere nell'area ad accesso ristretto dovranno obbligatoriamente utilizzare la zona di sosta come individuata nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante del presente provvedimento ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con la propria ordinanza nr. 43/99 in data 18/12/99, inerente la disciplina della circolazione di veicoli in ambito portuale, per la parte d'interesse della banchina Bengasi.

Art. 3 – Doveri dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2

Tutti i soggetti debitamente autorizzati ai sensi dell'articolo precedente che intendono accedere nell'area ad accesso ristretto e/o salire a bordo delle navi ormeggiate lungo la banchina bengasi, al varco di sicurezza, dovranno inoltre:

- a) fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
- b) esibire un documento di riconoscimento;
- c) firmare il registro dei visitatori;
- d) non introdurre merce, materiale, bagagli in genere, se non strettamente correlati con i motivi legittimanti l'accesso;

Dopo l'accesso, e per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'area, i soggetti autorizzati ad accedervi dovranno portare con se, in maniera ben visibile, il pass rilasciato dal personale preposto al controllo del varco d'accesso.

Art. 4 – Attività di controllo del varco d'accesso

L'ingresso da terra all'area ad accesso ristretto, quando consentito, deve avvenire esclusivamente attraverso il varco di accesso localizzato alla radice della banchina "bengasi" e soltanto previo controllo di sicurezza effettuato dal personale preposto.

In presenza di navi intente ad effettuare operazioni commerciali, il varco d'accesso dovrà essere sempre presidiato a cura di idoneo personale

appartenente alle imprese terminaliste, ovvero, da personale dipendente da una società operante nel settore della vigilanza, il quale, in ogni caso dovrà essere alle dirette dipendenze del responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO). In ogni caso il predetto personale dovrà essere qualificato per svolgere controlli alle persone ed ai bagagli, nei limiti consentiti dalla legge.

Il personale addetto al servizio di sorveglianza al varco d'accesso, dovrà ottemperare alle incombenze previste dagli articoli 2 e 3 che precedono, relativamente al riconoscimento dell'identità delle persone e dei mezzi che accedono nell'area ed alla verifica dei requisiti legittimanti l'accesso, nonché alla regolare tenuta del registro di cui all'art.3 lett. c).

Il predetto controllo di sicurezza dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni del vigente Piano di Sicurezza, al solo scopo di verificare l'eventuale tentativo d'introduzione nell'ambito portuale di apparecchiature e sostanze pericolose per la sicurezza.

Il numero del personale di vigilanza al varco di accesso, di volta in volta necessario ad espletare i compiti suddetti, è stabilito dal responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

Art. 5 – Attività di vigilanza nell'area ad accesso ristretto

Per tutto il periodo di permanenza delle navi all'ormeggio, l'area portuale ad accesso ristretto dovrà essere vigilata da parte di analogo personale come individuato nel precedente articolo, il quale, dovrà essere alle dirette dipendenze del responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

Il suddetto personale dovrà, altresì, effettuare dei controlli di sicurezza sia prima che dopo l'interfaccia nave/porto, al fine di verificare l'assenza di rischi o di sostanze e dispositivi che possano determinare pericoli.

Il numero del personale di vigilanza, di volta in volta necessario ad espletare i compiti suddetti, è stabilito dal responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

CAPO 2°

PRESCRIZIONI DI SECURITY

Art. 6 – Disposizioni per il responsabile della sicurezza (PFSO)

Il responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO) deve::

- a) Curare l'applicazione del Piano di Sicurezza dell'impianto portuale,
- b) Curare la scrupolosa applicazione della presente ordinanza da parte delle imprese terminaliste, segnatamente alle incombenze in testa alle stesse promananti dagli artt. 3 e 4 che precedono. Nonché, attenersi scrupolosamente per la parte di sua competenza, alle disposizioni scaturenti dall'ordinanza nr. 43/2004 in data 23/11/2004 di questa Capitaneria di Porto, così come modificata dalla successiva ordinanza nr. 38/2005 in data 17/08/2005;
- c) Collaborare con l'Autorità Marittima per ogni pertinente aspetto di security.
- d) Segnalare all'Autorità Marittima ogni evento di rilievo, nonché ogni potenziale pericolo relativo alla sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri e dell'impianto portuale.
- e) Segnalare ai relativi Ufficiali addetti alla sicurezza della nave (SSO) ogni evento di rilievo, nonché ogni potenziale pericolo relativo alla sicurezza delle navi sulle quali operano.

Inoltre, il PFSO è obbligato a comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le modalità ed i termini attuativi dei servizi di controllo del varco d'accesso e di vigilanza indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di modifica degli stessi.

Art. 7 - Disposizioni per l'Agenzia Marittima Raccomandataria

L'Agenzia Marittima Raccomandataria operante in questo porto, per le navi che ormeggiano lungo la banchina dell'area ad accesso ristretto devono:

- a) Fornire preventivamente alla nave ogni notizia in merito alle prescrizioni di security vigenti nell'impianto portuale e segnatamente in merito a quanto previsto nel precedente art. 2 lett.f).

- b) Collaborare con la nave per l'adempimento delle formalità promananti dalla presente ordinanza, nonché dalle precedenti ordinanze emanate in materia da questa Capitaneria di Porto e precisamente la 43/2004 del 23/11/2004 e la 38/2005 del 17/08/2005.
- c) Collaborare con l'Autorità Marittima ed il PFSO per ogni pertinente aspetto di security.
- d) Segnalare all'Autorità Marittima ed al PFSO ogni evento di rilievo, nonché ogni potenziale pericolo relativo alla sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri e dell'impianto portuale.

Art. 8 – Disposizioni per i servizi tecnico-nautici

Il personale adibito ai servizi tecnico-nautici (piloti, ormeggiatori, sommozzatori, esercenti del servizio di rimorchio) deve:

- a) Collaborare con l'Autorità Marittima ed il PFSO per ogni pertinente aspetto di security.
- b) Segnalare all'Autorità Marittima ogni evento di rilievo, nonché ogni potenziale pericolo relativo alla sicurezza degli equipaggi, dei passeggeri e degli impianti portuali.

CAPO 3°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Norme sanzionatorie

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nella presente ordinanza devono attuarsi, a cura del responsabile della sicurezza dell'impianto portuale (PFSO), le procedure previste dal vigente Piano di Sicurezza, nonché dovrà essere

eseguito ogni eventuale ordine ritenuto necessario e dato dall'Autorità competente.

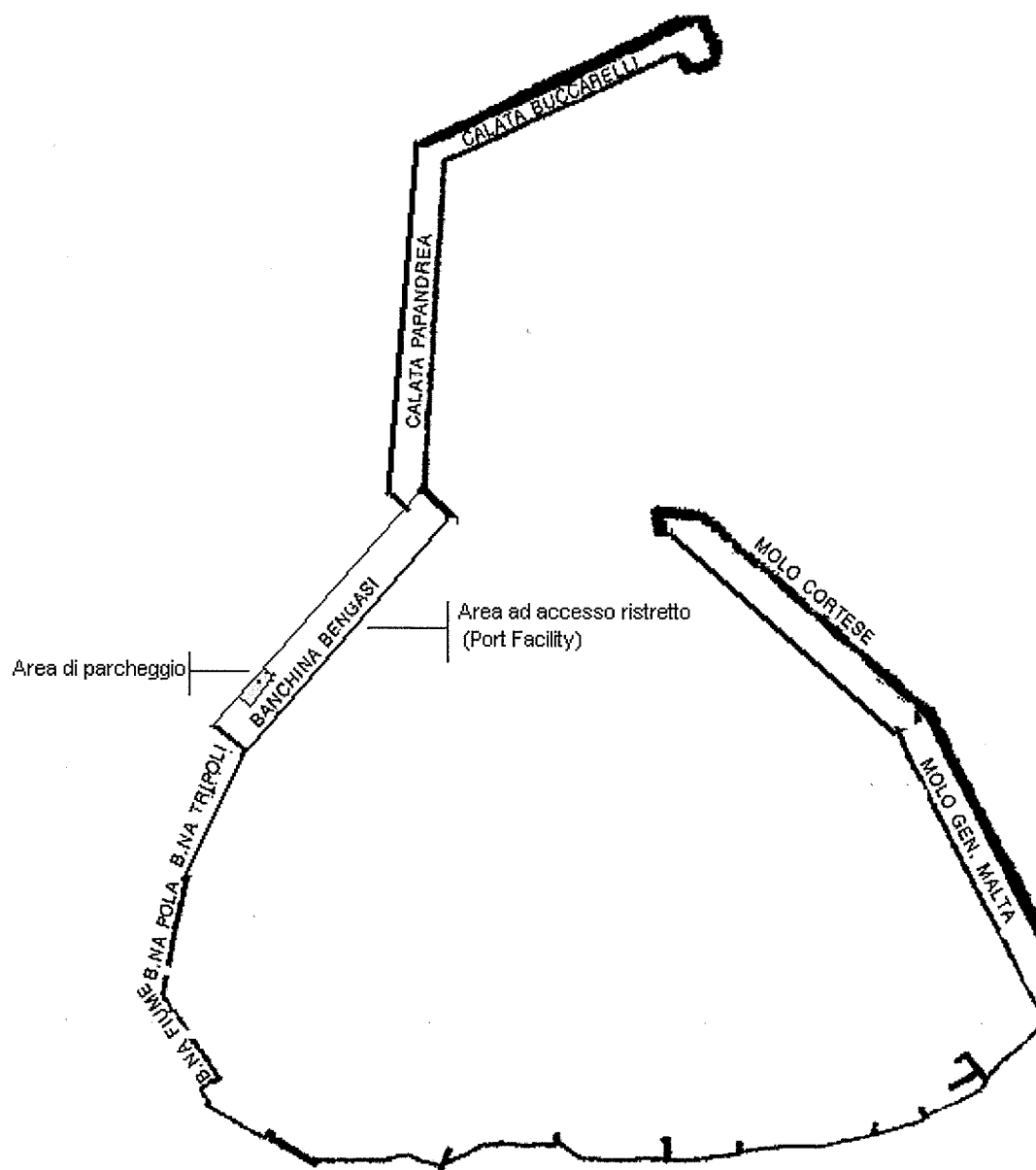
La presente ordinanza entra in vigore alla data del **3 aprile 2006** e nel contempo abroga ogni disposizione in contrasto con le presenti.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vibo Valentia Marina, lì 16 marzo 2006

**f.to Il COMANDANTE
C.F. (CP) Alfio DISTEFANO**

L'originale firmata dal Comandante è trattenuta agli
atti di questo Servizio
IL CAPO SERVIZIO SIC. NAV. E PORTUALE
T.V.(CP) Giuseppe NOTTE



Allegato all'ordinanza nr. ____ 2006 del _____

PORTO DI VIBO VALENTIA MARINA